

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1867)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XII Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 6 aprile 1982 (V. Stampato n. 3058)

**presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(MARCORA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 aprile 1982*

**Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel
territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o
importati in Italia**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Tutti i giocattoli ed i relativi apparecchi di installazione d'uso devono essere fabbricati e realizzati a regola d'arte in materia di sicurezza e possono essere posti in commercio solo se non compromettono la sicurezza delle persone, con particolare riferimento alla popolazione infantile, degli animali domestici e dei beni.

Art. 2.

Si presumono rispondenti alle disposizioni del precedente articolo 1 i prodotti ed i relativi apparecchi di installazione, conformi alle norme specifiche per la sicurezza pubblicate dal Comitato europeo di normalizzazione - CEN.

Le predette norme ed i loro aggiornamenti sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che è altresì autorizzato ad apportare le modifiche tecniche ritenute necessarie.

Art. 3.

I produttori e gli importatori, all'atto della immissione sul mercato, devono indicare sui giocattoli, ove possibile, e comunque sui loro involucri di contenimento, la propria ragione sociale ed inoltre devono apporre sugli stessi la dichiarazione che il prodotto ed i relativi apparecchi di installazione d'uso sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 1 della presente legge o alle norme del Comitato europeo di normalizzazione, di cui al precedente articolo 2.

Gli importatori debbono certificare la rispondenza dei giocattoli e dei relativi apparecchi di installazione d'uso a quanto previsto agli articoli 1 e 2 della presente legge, all'atto della loro immissione nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 4.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre verifiche ed accertamenti sia direttamente, sia mediante i propri uffici periferici, sia mediante istituti, enti o laboratori autorizzati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5.

L'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento è posto a carico dei produttori o degli importatori, secondo modalità determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge è applicabile una sanzione amministrativa sino ad un massimo di lire 10 milioni, fatta salva l'applicazione della legge penale ove i fatti accertati costituiscano reato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio provvedimento, il ritiro dal mercato dei prodotti non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge. Dispone altresì il sequestro dei prodotti di cui sia stata accertata la particolare pericolosità per la sicurezza, di cui all'articolo 1 della presente legge.

Nel caso che l'accertamento dell'illecito amministrativo di cui al primo comma del presente articolo venga effettuato a mezzo prove di laboratorio, gli uffici provinciali dispongono, a richiesta degli interessati, la rinnovazione delle prove stesse in contraddittorio con il titolare dell'impresa o con un suo legale rappresentante.

Art. 7.

Il Ministro della sanità provvede a fissare con propri decreti, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le caratteristiche delle sostanze da usare per la fabbricazione dei giocattoli o per la loro colorazione al fine di prevenire rischi di natura tossicologica alla salute dell'utenza.

Art. 8.

Le scorte di magazzino possono essere immesse al consumo per un periodo di dodici mesi per le vendite all'ingrosso e di diciotto mesi per le vendite al dettaglio dalla data di pubblicazione della presente legge, anche se prive delle indicazioni e delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, ad eccezione dei giocattoli insicuri, di cui all'articolo 1.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.